

# PEC obbligatoria per gli amministratori di società dal 2025: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo adempimento

di [Giulia Rancan](#)

Pubblicato il 27 Marzo 2025

Dal 2025 gli amministratori delle società (non solo quelle di nuova costituzione!!) dovranno comunicare un indirizzo PEC personale distinto da quello della società. Un nuovo obbligo che punta a rafforzare trasparenza e tracciabilità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma che solleva anche dubbi e criticità operative. Ecco cosa c'è da sapere e quali sono i rischi per chi non adempierà all'obbligo.

## Obbligo di PEC per gli amministratori: dal 2025 scatta la comunicazione al Registro

Dal 2025 entra in vigore l'**obbligo per gli amministratori delle società di comunicare il proprio domicilio digitale** (ovvero il proprio indirizzo **PEC**) al **Registro delle Imprese**. Tale adempimento è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 860 della Legge n. 207/2024) con lo scopo di assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità delle comunicazioni fra imprese e pubblica amministrazione. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito le prime indicazioni operative relative all'obbligo di PEC per gli amministratori delle società, chiarendo l'ambito di applicazione della nuova norma, i termini temporali da rispettare e le conseguenze derivanti dall'inadempimento. Sulla tematica legata all'obbligo di comunicazione di un domicilio di posta elettronica certificata si può ricordare l'**art. 16, comma 6, del DL n. 185/2008 c**



## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

[Scegli il tuo abbonamento](#)